

SAN DONATO SECONDA S.p.A.
Via Giotto, 17
20145 - Milano

Assemblea Italmobiliare SpA
29 maggio 2013

Domande ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF

1) La nostra società considera Mediobanca S.p.A. parte correlata?

R. No. In base al Regolamento Consob 17221 (sulle parti correlate) (il Regolamento) Mediobanca non è parte correlata di Italmobiliare.

2) È corretto ritenere che, quanto all'esercizio 2011, nella rendicontazione di bilancio Mediobanca S.p.A. non è stata classificata "parte Correlata"?

R. È corretto. Anche nel bilancio relativo all'esercizio 2011 della nostra Società, Mediobanca non è stata classificata parte correlata.

3) Se relativamente alle domane precedenti la risposta fosse quella di ritenere Mediobanca S.p.A. non "parte correlata", per quali motivi si è addivenuto a tale conclusione?

R. Ricordiamo che a) Italmobiliare detiene una partecipazione del 2,62% in Mediobanca, vincolata da patto di sindacato pubblicato a sensi di legge, e b) Mediobanca detiene una partecipazione del 9,498% in Italmobiliare.

In base al Regolamento, il rapporto di correlazione va accertato da ogni singola emittente, verificando se il soggetto preso in esame si trova rispetto all'emittente in una delle situazioni di cui all'Allegato 1, punto 1 del Regolamento.

Gli organi sociali di Italmobiliare e i comitati previsti dal Regolamento, in sede di approvazione della procedura sulle parti correlate (12 novembre 2010), hanno verificato anche la posizione di Mediobanca rispetto ad Italmobiliare ai sensi del Regolamento ed hanno ritenuto che Mediobanca non si qualifica come parte correlata di Italmobiliare.

Ciò in quanto, Mediobanca, rispetto ad Italmobiliare, non si trova in nessuna delle situazioni di correlazione stabilite dal Regolamento, Allegato 1, punto 1 definizioni di Parti Correlate.

Più in particolare:

- lettera (a)(i) - Mediobanca non controlla, non è controllata né è sottoposta a comune controllo con, Italmobiliare;
- lettera (a)(ii) - Mediobanca non detiene in Italmobiliare una partecipazione tale da esercitare un'influenza notevole sulla stessa;
- lettera (a)(iii) - Mediobanca non esercita il controllo su Italmobiliare congiuntamente con altri soggetti;
- lettera (b) - Mediobanca non è una società collegata di Italmobiliare;
- lettera (c) - Mediobanca non costituisce una joint venture di cui Italmobiliare è partecipante;
- lettere (d), (e), (f) e (g) - Mediobanca non ricade in alcuna delle fattispecie.

4) È informata la Società della circostanza che all'assemblea dello scorso 29 ottobre di Mediobanca S.p.A., il Presidente di quest'ultima, a domanda specifica, ha dichiarato che Italmobiliare è considerata "parte correlata" di Mediobanca?

R. Non siamo informati. Comunque in base al Regolamento ogni società deve accertare la sussistenza dei rapporti di correlazione con i soggetti previsti dal Regolamento, in relazione alle specifiche situazioni che si verificano rispetto a ciascun emittente.

5) Se la nostra Società non ritiene Mediobanca S.p.A. quale "Parte correlata", come si concilia detta posizione con quella tenuta da quest'ultimo istituto bancario?

R. Le due posizioni sono perfettamente conciliabili, in quanto il rapporto di correlazione non è bidirezionale e ciascuna società deve accertarlo, dalla propria prospettiva, in base alle situazioni indicate nel Regolamento. È pertanto legittimo e possibile che Italmobiliare sia una parte correlata rispetto a Mediobanca e che, come accertato da Italmobiliare, Mediobanca non è parte correlata rispetto a Italmobiliare.

Tale conclusione, peraltro, è stata condivisa lo scorso anno con gli Uffici della CONSOB in sede di esame di analogo quesito.

6) La conclusione che ha assunto la Società al riguardo è stata confermata da pareri legali e, in caso affermativo, è possibile averne copia?

R. La conclusione della società come detto è stata valutata e approvata, nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento, dagli organi sociali competenti.

7) L'accordo di collaborazione tra la nostra Società e Mediobanca, risalente al 1999 con relativa autorizzazione ex art. 121, del TUF all'acquisto di una partecipazione incrociata del 2,48% del capitale sociale di Mediobanca è ancora vigente?

R. La durata dell'accordo con Mediobanca, approvata dall'assemblea degli azionisti di Italmobiliare del 10 novembre 1999, prevedeva una prima scadenza naturale al 31 dicembre 2003 e «... salvo disdetta da comunicare con almeno sei mesi d'anticipo, sarà rinnovata automaticamente di triennio in triennio alla scadenza.».

Non essendo intervenuta alcuna disdetta nei trienni successivi (2006, 2009 e 2012) l'accordo rimarrà ora in vigore almeno sino al 31 dicembre 2015.

8) Il verbale dell'assemblea della nostra società di cui all'autorizzazione ex art. 121, II comma, T.U.F. può essere messo a disposizione dei nostro soci visto che non è reperibile né sul nostro sito web né presso gli uffici della camera di Commercio neanche in formato cartaceo?

R. Copia del verbale è disponibile sul sito *internet* della Società alla sezione *Corporate Governance*.

9) L'assemblea della nostra società ha espressamente autorizzato l'incremento della partecipazione incrociata in Mediobanca sino al 5% o solo l'incremento sino al 2,48?

R. L'assemblea straordinaria del 10 novembre 1999 ha deliberato che Italmobiliare possa partecipare al capitale sociale di Mediobanca in misura superiore al 2% con il limite massimo del 10%.

10) Per quale motivazione di detto accordo non è stata fatta alcuna menzione nelle relazioni al bilancio degli ultimi esercizi, tenuto conto peraltro, che lo stesso risulterebbe essersi rinnovato di triennio in triennio senza alcuna informazione al riguardo?

R. Non vi è alcun obbligo di menzionare detto accordo nel bilancio e nella relazione di gestione.

11) Italmobiliare ha intenzione di incrementare ulteriormente la propria partecipazione in Mediobanca?

R. Allo stato non vi è alcuna intenzione di modificare la partecipazione di Italmobiliare in Mediobanca.

* . * . *

Per completezza si forniscono alcune precisazioni alle considerazioni e indicazioni numeriche esposte dall'azionista.

Nel paragrafo “influenza notevole *attraverso patti e/o accordi e/o partecipazioni*» (pag. 4 della lettera, 1^a alinea) le percentuali di partecipazione di Mediobanca al capitale di Italmobiliare non sono corrette in quanto le percentuali indicate in detto paragrafo sono state calcolate rapportando la partecipazione di Mediobanca (9,498%) non al capitale sociale bensì al capitale presente in assemblea al momento della deliberazione sul bilancio come da seguente tabella:

<i>Anno</i>	<i>% capitale presente in Assemblea alla votazione bilancio</i>	<i>% partecipazione di Mediobanca “rettificata”</i>
2008	79,546	11,94
2009	79,047	12,02
2010	76,39	12,43
2011	80,26	11,83

In relazione a quanto indicato nel paragrafo *Individuazione parti correlate* (pag. 2 ed ultima alinea pag. 5) si precisa che né lo IAS 24, e nemmeno la stessa Mediobanca nella propria procedura, ricomprendono tra le parti correlate le società soggette ad influenza notevole da parte dei dirigenti con responsabilità strategica.

In relazione a quanto commentato dall'azionista nel paragrafo *Composizione degli organi amministrativi* (pag. 4) si osserva che in ordine ai requisiti richiamati per la presentazione delle liste, l'art. 144-quinquies del TUF ritiene sussistono rapporti di *collegamento tra i soci* di minoranza e di maggioranza, tra l'altro, in presenza di rapporti di collegamento ex art. 2359 cod. civ.. Nella fattispecie non sussiste alcun rapporto di collegamento tra Italmobiliare e Mediobanca. Inoltre la presenza in Consiglio di Amministrazione di un rappresentante di un altro emittente (che non ha partecipazione rilevante nel capitale di detto emittente) non instaura un rapporto di “parti correlate” tra le due società in base al Regolamento.

Milano, 28 maggio 2013